

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 luglio 2017, n. 178  
**“Presidio di riabilitazione Padre Pio” di Capurso. Revoca accreditamenti nei confronti della Gestione e Management Sanitario s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e degli accreditamenti in capo alla Gestione e Management Sanitario s.p.a. nei confronti della Mefir società benefit srl .**

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 20 del 30/05/2017 di proroga degli incarichi di titolarità di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Si ravvisa l'opportunità di articolare il presente provvedimento in una prima parte dedicata alla ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda in questione e una seconda contenente le considerazioni finali in

fatto ed in diritto.

#### A. Ricostruzione dei fatti.

1. Il Presidio "Padre Pio" di Capurso è una struttura di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78:
  - autorizzata all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 26/06/2003, così come rettificata ed integrata dalla successiva Determinazione Dirigenziale n. 403 del 21/10/2003.
  - istituzionalmente accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 19/05/2005 per "*Degenza a tempo pieno n. 60 posti letto; Prestazioni a ciclo diurno n. 30; Prestazioni ambulatoriali n. 35*".
  - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 09/08/2012, per l'erogazione delle prime n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, secondo la procedura stabilita dall'art. 9, penultimo capoverso, del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011;
  - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13/03/2014 per l'erogazione di altre n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78;
  - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 02/11/2015 per l'erogazione di altre n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, per un totale di complessivi n. 9 moduli (ciascuno di 25 prestazioni die).
2. Già con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 05/03/2014 avente ad oggetto "*Esecuzione Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 2042/2013 e 2045/2013 e dell'Ordinanza del TAR Puglia Bari n. 730 del 19/12/2013 nel giudizio R.G. n. 223/2013. Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio" dal comune di Adelfia, via Fieno a presso la nuova sede nel comune di Capurso alla via San Carlo 64 e conferma dell'accreditamento istituzionale con prescrizioni*", che si richiama integralmente, questa Sezione ha confermato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio" trasferitosi nella nuova sede in Capurso, con una serie di prescrizioni al cui adempimento è stata subordinata l'efficacia del provvedimento stesso, tra cui anche quella "*di assunzione e trasmissione a questo Servizio dell'impegno scritto della GMS s.p.a., a firma del legale rappresentante della medesima, a regolarizzare la propria pregressa posizione debitoria nei confronti dei propri dipendenti con modalità e tempi certi*".
3. Con la stessa Determinazione n. 55 sopra citata è stato disposto, tra l'altro, "*(...) che l'accertamento da parte del Direttore Generale dell'ASL BA della ulteriore mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e/o il mancato assolvimento degli obblighi contributivi oltre i termini di legge e/o accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., comporterà la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004*".
4. La sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 55 è stata impugnata dalla GMS s.p.a. con ricorso davanti al T.A.R. Bari Puglia, da quest'ultimo rigettato con sentenza n. 1048 02/09/2014: con detto ricorso sono state proposte doglianze nei confronti delle suddette prescrizioni; nei confronti di tale sentenza è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 580 del 05/02/2015, lo ha accolto parzialmente, limitatamente all'individuazione dei parametri riguardanti la dotazione di personale.
5. In esecuzione della sopracitata sentenza n. 580 del 05/02/2015, questa Sezione ha avviato il procedimento di riesame per l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede, conclusosi con l'adozione della D.D. n. 328 del 27/11/2015: nel corso della relativa istruttoria, nella costante preoccupazione che vi fosse un regolare

adempimento delle obbligazioni retributive e contributive, quale condizione essenziale di un regolare svolgimento dell'attività sanitaria ed imprescindibile requisito organizzativo, questa Sezione ha subordinato l'aggiornamento suddetto ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, della GMS spa di trovarsi in regola con il pagamento delle retribuzioni e relativi oneri previdenziali nei confronti dei dipendenti del Presidio. Detta dichiarazione è stata resa dal legale rappresentante della GMS spa con nota prot. 227/15/D.G. 24/06/2015.

6. Tuttavia, le successive vicende documentate nei verbali delle riunioni tenute presso questa Sezione con il legale rappresentante della GMS s.p.a., le OO.SS. ed il Direttore Generale dell'ASL BA, nei giorni 10-12-18/02/2016, hanno attestato una situazione di ulteriore e ripetuto inadempimento da parte della medesima società degli obblighi contrattuali (mancato pagamento delle retribuzioni e relativi contributi) sia nel rapporto tenuto con l'ASL BA che in quello facente capo alla contrattazione collettiva (contratto collettivo AIOP-ARIS). Lo stesso Direttore Generale dell'ASL BA, nella propria recente nota prot. n. 29421/UOR 1 dell'11/02/2016, ha tenuto a precisare che *"in ordine alla problematica relativa alla mancata corresponsione degli stipendi in favore dei dipendenti della struttura "Presidio di Riabilitazione Padre Pio" gestita dalla società "GMS spa – Gestione e Management Sanitario", tale criticità è stata già più volte sollevata negli ultimi anni dalle OO.SS."*; che *"sin dal 2004, questa ASL BA ha informato la Regione Puglia della reiterata inadempienza della società di che trattasi, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali in termini di revoca dell'accreditamento"*. Con successiva nota prot n. 61926/1 dell'29/03/2016, pervenuta per conoscenza a questa Sezione, il Direttore Generale dell'ASL BA ha, tra l'altro, ribadito quanto dichiarato nella succitata nota prot. n. 29421/UOR 1 dell'11/02/2016 in ordine alla mancata corresponsione delle retribuzioni nel tempo.
7. Ritenuto che la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e/o il mancato assolvimento degli obblighi contributivi - in via ripetuta e continuativa - oltre che integrare grave inadempimento dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 27, comma 4, L.R. n. 8/2004 e, quindi, motivo di revoca dell'accreditamento, costituisca elemento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i., minimi (la cui carenza era sanzionabile ex articolo 15, comma 6 e ss., attualmente ex articolo 14, comma 6 e ss., L.R. n. 9/2017) e soprattutto ulteriori (la cui carenza è preclusiva dell'accreditamento o sanzionabile con la revoca dello stesso, ai sensi dell' articolo 27, comma 2 L.R. n. 8/2004, attualmente dall'articolo 26, comma 2 e ss., L.R. n. 9/2017) attenendo alla garanzia di una regolare organizzazione e funzionamento del presidio, questa Sezione con nota AOO\_151/1729 del 23/02/2016 ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del Presidio Padre Pio.
8. Con nota AOO\_151/1896 del 26/02/2016, questa Sezione, al fine di perseguire l'obiettivo della conservazione dell'accreditamento, ha investito della questione anche la Task Force Lavoro presso la Presidenza della Giunta, trasmettendo gli atti della vertenza sindacale (relazione, verbali delle riunioni con i sindacati nei giorni 10-12-18/02/2016, nota avvio del procedimento di revoca); a questa nota ne sono seguite altre, da parte di questa Sezione, di aggiornamento e/o informativa sui fatti, per le valutazioni di competenza.
9. Con nota AOO\_151/3682 del 26/04/2016 questa Sezione ha posto un quesito all'Avvocatura regionale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge ai fini della revoca surriferita.
10. Con nota AOO\_151/4037 del 04/05/2016, considerata la persistenza ed il protrarsi delle cause poste a fondamento dell'avvio del predetto procedimento di revoca, questa Sezione ha invitato la G.M.S. spa a formulare entro e non oltre 20 giorni eventuali pertinenti osservazioni in merito, avvertendo che

trascorso tale termine, avrebbe, in ogni caso, provveduto alla definizione del procedimento.

11. Con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016 la G.M.S. spa congiuntamente alla Mefir srl ha presentato *“Richiesta di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e mantenimento dell’accreditamento istituzionale ai sensi del n. 2 ter del comma 1 dell’art. 10 e del comma 5 ter dell’art. 24 della Legge Regionale della Puglia 28/05/2004 n. 8”*, chiedendo ulteriore termine per le osservazioni di cui sopra e allegandovi contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto a favore della *“Mefir srl società benefit”* con sede in Capurso alla via San Carlo 64, atto costitutivo e visura di quest’ultima.
12. Tenuto conto di quanto riferito in data 15/06/2016 dai rappresentanti delle OO.SS. in ordine al persistente inadempimento delle obbligazioni retributive e/o contributive della G.M.S. spa nei confronti dei propri dipendenti, con nota AOO\_151/6160 del 15/06/2016, inviata per conoscenza anche alla G.M.S. spa e al Capo di Gabinetto, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL BA a predisporre con urgenza un piano che prevedesse la riallocazione presso altre strutture accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 dei pazienti assistiti dal Presidio in oggetto congiuntamente al personale attualmente in servizio presso il medesimo.
13. Con nota pec prot. 435/16 DG del 01/07/2016 la GMS ha trasmesso a questa Sezione i documenti richiesti dalla Task Force lavoro in occasione dell’incontro tenutosi il 24/06/2016, ossia:
  - il Verbale di conciliazione sindacale ex artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c. del 30/06/2016 *“quale titolo equipollente richiesto dalla Task Force”*: in esso è stato previsto, in sostanza, che al pagamento delle retribuzioni arretrate ed alla garanzia del pagamento di quelle future avrebbe provveduto la Mefir srl e non la GMS spa (se non in solido), per il tramite di un istituto di credito appositamente delegato con procura irrevocabile della stessa Mefir srl (e sulla base di una linea di credito da tale istituto deliberata a favore di quest’ultima), il tutto solo a condizione che questa Sezione provvedesse preventivamente alla voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento in suo favore (della Mefir srl);
  - il *“Conto Economico previsionale a regime della MEFIR srl società benefit”*.
14. In riscontro alla nota che precede della GMS spa, con nota AOO\_151/6397 del 07/07/2016, questa Sezione ha precisato che *“il previo effettivo pagamento di tutte le retribuzioni e contribuzioni arretrate ai dipendenti del Presidio costituisce condizione essenziale per l’archiviazione del procedimento di revoca in parola e per la successiva voltura dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale in capo alla Mefir srl”*.
15. Con nota AOO\_151/7377 del 21/07/2016, facendo seguito alla note AOO\_151/6160 del 15/06/2016 di cui sopra al punto 11 e AOO\_151/6937 del 07/07/2016 di cui al punto che precede, considerata l’assenza di alcun positivo riscontro da parte della GMS spa in ordine ai pagamenti, ai fini della definizione del procedimento volto alla revoca, questa Sezione ha chiesto al Direttore Generale dell’ASL BA di informarla sullo stato di predisposizione/attuazione del suddetto piano di riallocazione, confermando la propria disponibilità ad un eventuale incontro per una migliore valutazione della questione in merito, ove ritenuto opportuno o necessario dal medesimo Direttore Generale.
16. Con nota prot. 479/2016 DG del 29/07/2016, indirizzata, tra gli altri, anche al Capo di Gabinetto e alla Task Force, la GMS spa ha comunicato che: *“in data odierna 29/07/2016, in osservanza di quanto da voi indicato nella suddetta nota [nota AOO\_151/6397 del 07/07/2016], si è provveduto per il tramite dell’Istituto di credito Banca Popolare di Bari su ordinativo della Mefir srl società benefit al pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dei dipendenti del presidio Padre Pio a tutt’oggi maturate. Sempre in*

*data odierna si è proceduto a mezzo notaio D'Abbicco di Bari a prorogare al 30.11.2016 il termine di scadenza della condizione sospensiva per il passaggio dell'accreditamento relativamente al contratto di fitto del ramo d'azienda sottoscritto tra la GMS spa e la Mefir srl società benefit", chiedendo l'immediata archiviazione del procedimento di revoca e invitando "a dar seguito alla richiesta prot. 341/16 DG del 24/05/2016, di passaggio di accreditamento a favore della Mefir srl società benefit, tanto al fine di non creare ritardi che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività e gli interessi degli operatori tutti".*

- 17.** In riscontro alla nota di questa Sezione AOO\_151/7377 del 21/07/2016 con cui sono stati chiesti aggiornamenti in merito al suddetto piano di riallocazione, con nota prot. 149235/UOR1 29/07/2016, il Direttore Generale dell'ASL BA ha rilevato che:
- a) la riallocazione dei pazienti presso altre strutture sanitarie analoghe operanti nel territorio aziendale, sia realizzabile solo per i pazienti assistiti in regime residenziale e semiresidenziale, mentre non lo è per quelli assistiti in regime ambulatoriale e domiciliare
  - b) la riallocazione del personale dipendente presso il presidio in oggetto esula dalle proprie competenze aziendali; rappresentando, altresì, la necessità *"di un urgente incontro che coinvolga tutti gli attori, a vario titolo implicati nella risoluzione delle criticità suddette e per la quale si esprime la immediata disponibilità..."*.
- 18.** Con nota AOO\_151/7967 dell' 08/08/2016, questa Sezione ha da ultimo informato la Task Force lavoro e il Capo di Gabinetto sugli ultimi sviluppi in ordine al suddetto piano di riallocazione, garantendo la propria disponibilità ad un incontro che Task Force volesse convocare in merito.
- 19.** In riscontro alla nota prot. 479/2016 DG del 29/07/2016, con nota AOO\_151/9277 del 28/09/2016 questa Sezione ha nuovamente precisato che:
- "- l'adempimento di tutte le obbligazioni retributive e contributive arretrate nonché la seria garanzia di adempiere a quelle future, costituissero presupposti imprescindibili per l'archiviazione del procedimento di revoca in oggetto, nonché, per la valutazione dell'istanza di voltura a favore della Mefir srl, ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 8/2004 e non, come al contrario stabilito nel Verbale di conciliazione, conseguenze/effetti dell'atto di voltura regionale;*
  - la voltura in parola a favore della Mefir srl società benefit non avrebbe dovuto tradursi in un pregiudizio nei confronti dei creditori tutti della GMS spa, né avrebbe potuto prescindere dalla garanzia del mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla stessa Mefir srl, in essi inclusa la capacità funzionale, economica ed organizzativa di quest'ultima a svolgere regolarmente l'attività di assistenza sanitaria attraverso il presidio di riabilitazione "Padre Pio, concesso dalla GSM spa in affitto;*
  - in considerazione della delicatezza e complessità dell'operazione di risanamento posta in essere dalla GMS spa, tale capacità sarebbe stata previamente sottoposta al vaglio economico-finanziario da parte di organismo regionale specializzato in materia, sulla base del su richiamato "Conto Economico previsionale a regime della MEFIR srl società benefit" e qualsiasi altro documento contabile/finanziario ritenuto utile e rilevante"*
- e ha invitato GMS spa e Mefir srl ad integrare la documentazione versata in occasione dell'istanza di voltura, con altri atti e documenti essenziali ai fini dell'archiviazione del procedimento di revoca e, quindi, di verificare conseguentemente tutti i requisiti di legge richiesti per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento a favore della Mefir srl società benefit.
- 20.** Con nota pec del 28/09/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 29/09/2016, al n. 9306, il Segretario provinciale della CGIL ha riferito che *"è venuta a conoscenza, per il tramite dei lavoratori,*

*di un trattamento retributivo – a partire da gennaio 2016 – degli addetti alla riabilitazione domiciliare di fatto a “cottimo”. Tale trattamento, in evidente contrasto con il regolamento regionale che regola l’attività erogata e con il CCNL applicato, si configura come una violazione aggiuntiva della GMS oltre a quella del mancato pagamento delle retribuzioni relative all’agosto 2016 dei dipendenti” chiedendo l’intervento immediato delle Istituzioni.*

- 21.** Con nota pec congiunta dell’11/10/2016 e successiva nota del 18/10/2016, la GMS spa e la Mefir srl, hanno prodotto gli atti ed i documenti richiesti da questa Sezione con la nota prot. AOO\_151/9277 del 28/09/2016.
- 22.** Con nota pec del 28/10/2016 prot. 209946, il Direttore Generale dell’ASL BA ha trasmesso a questa Sezione l’atto di pignoramento, azionato da Equitalia, del 24/10/2016 di crediti verso terzi spa nei confronti della medesima ASL per debiti della GMS, sino alla concorrenza di € 8.267.498,21, rilevando che *“in virtù del precitato Atto, questa ASL BA non potrà procedere al pagamento delle prestazioni erogate dalla struttura de qua e regolarmente liquidate. Ciò potrebbe causare ripercussioni sulla gestione operativa riferibile all’assistenza sanitaria, nonché sulla gestione finanziaria, con particolare riferimento al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti”.*
- 23.** Con nota AOO\_151/10712 del 04/11/2016, considerata la gravità della surriferita circostanza in ordine al permanere di tutte le garanzie di solvibilità e normalità gestionale economico-finanziaria richieste ai fini dei procedimenti in oggetto, questa Sezione ha invitato la GMS spa a fornire in via di urgenza, entro il lunedì successivo, delucidazioni in merito ed in ogni caso eventuali atti ufficiali attestanti con certezza la rimozione di tale criticità.
- 24.** Con nota del 07/11/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 07/11/2016 col n. 10755, la GMS spa ha fornito le proprie delucidazioni, allegando copia di Ricorso ex art. 700 C.p.c..
- 25.** Con nota pec del 04/11/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 15/11/2016 col n. 11086, la GMS spa ha trasmesso copia ricorso, con istanza di sospensione, davanti alla commissione Tributaria Provinciale.
- 26.** Con nota pec del 12/11/2016 prot. 6003, le sigle sindacali, congiuntamente, CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e USSPI, a fronte di lamentate ulteriori inadempienze da parte della GMS spa, hanno chiesto, anche a questa Sezione, di un nuovo intervento in via d’urgenza.
- 27.** Con nota pec del 02/12/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 12/12/2016 col n. 12033, la GMS spa ha trasmesso copia dell’atto di revoca da parte di Equitalia del pignoramento presso terzi di cui sopra.
- 28.** Con nota AOO\_151/12324 del 19/12/2016, questa Sezione, come anticipato con nota AOO\_151/9277 del 28/09/2016, nella costante preoccupazione di definire conclusivamente il procedimento di revoca e quello volto al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e dell’accreditamento, ha quindi richiesto alla Puglia Sviluppo s.p.a. un parere in ordine alla fattibilità economico-finanziaria del piano di risanamento avviato dalla GMS spa, parere negato, con nota pec del 21/12/2016 prot. 7623/U, in quanto, a detta di quest’ultima, non rientrante tra le proprie competenze.
- 29.** Non essendo dotata di personale con competenze specialistiche necessarie alla valutazione della fattibilità e/o sostenibilità finanziaria del surriferito piano, questa Sezione ha ritenuto necessario

avvalersi di organismo esterno che possedesse le succitate competenze specialistiche e che fosse in grado di supportarla tecnicamente nella valutazione del piano di risanamento, mediante analisi dei relativi dati contabili, economico-finanziari e con l'espressione di parere finale, per cui con D.D. n. 8 del 24/01/2017 ha indetto una gara telematica tramite la piattaforma "EmPulia" per l'affidamento diretto di servizi professionali di assistenza tecnica, andata deserta per assenza di offerte alla data ultima prevista per il 21/02/2017.

- 30.** Nel frattempo la MEFIR srl ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia Bari, chiedendo: *"l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in merito all'istanza presentata dalla ricorrente insieme alla Gestione e Management Sanitario s.p.a. in data 24.5.2016, volta ad ottenere il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 2 ter, della legge regionale n. 8/2004, dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. alla MEFIR srl società benefit e il conseguente mantenimento in capo alla MEFIR srl società benefit dell'accreditamento istituzionale, ex art. 24, co. 5 ter, della medesima legge regionale, relativamente al "Presidio di Riabilitazione Padre Pio" sito in Capurso (Ba) e per la condanna della Regione Puglia all'accoglimento della predetta istanza ovvero, in subordine, comunque alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.
- 31.** Con nota pec prot. 1281 dell'08/03/2017, le Segreterie provinciali della FP CGIL e CISL FP hanno chiesto *"l'attivazione della procedura di conciliazione[...] a causa del persistere da parte della GMS s.p.a. di un'atavica e cronica inadempienza retributiva (ad oggi i lavoratori sono creditori delle retribuzioni di dicembre 2016 e gennaio 2017, alle quali sta per aggiungersi – a brevissimo – quella di febbraio che dovrebbe essere contrattualmente entro il giorno 10 c.m.)"*.
- 32.** Con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 14/03/2017 questa Sezione ha dato atto che la gara, avente ad oggetto *"Affidamento diretto di Assistenza tecnica alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per attività di valutazione della fattibilità economico - finanziaria di un piano di risanamento aziendale"*, fosse andata deserta e definitivamente conclusa ed ha disposto l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di supporto tecnico a favore di questa Sezione nella valutazione del piano di risanamento alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A. - MILANO Via Tortona n. 25.
- 33.** Nel frattempo la questione in parola è stata accompagnata da vertenze ed agitazioni sindacali per ulteriori ritardi da parte della GMS spa nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del presidio di riabilitazione.
- 34.** Con nota prot. 134632/1 del 09/06/2017, il Direttore Generale dell'ASL BA ha comunicato, tra l'altro, che: *"In data 08/06/2017 presso la sede legale della ASL BA, questa Direzione Generale ha incontrato le OO.SS. in indirizzo e una delegazione di dipendenti in carico al Presidio di riabilitazione "Padre Pio con sede in Capurso (BA), a seguito dell'ennesima giornata di sciopero indetta in relazione all'annosa questione della mancata corresponsione degli stipendi da parte della società GMS spa". Nel corso dell'incontro, dopo aver ascoltato le reiterate e giustificate rimostranze da parte delle OO.SS., questa Direzione Generale ha illustrato il percorso individuato da questa Azienda per cercare, ancora una volta, una soluzione rispetto alla ormai perdurante inadempienza della parte datoriale, comunicando che: a) con nota prot. n. 111433 del 15/05/2017, trasmessa tra gli altri, anche alla "GMS spa", facendo seguito all'incontro sul tema in oggetto, tenutosi presso i competenti uffici regionali in data 10/05/2017, nonché agli approfondimenti effettuati in merito alla possibilità di applicare alla fattispecie l'art. 1676 c.c., come richiesto dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.) presenti alla riunione, questa Azienda, ritenendo di preminente interesse dell'utenza del SSR, il dover garantire, nelle more della definizione da parte*

della Regione Puglia, del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale e richiesta voltura alla "Mefir srl" relativa al presidio "Padre Pio", la continuità assistenziale e, quindi il mantenimento degli attuali standard della predetta struttura sanitaria istituzionalmente accreditata e contrattualizzata, si dichiara disponibile a dare applicazione, per la mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, al richiesto pagamento diretto dei crediti retributivi dei dipendenti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1676 c.c. e statuito dalla decisione della Sezione terza del Consiglio di Stato n. 1251/2016, alle seguenti condizioni [...] b) quanto comunicato con nota prot. n. 111433/1 del 15/05/2017, veniva puntualmente ribadito da questa direzione Generale nel corso dell'incontro svoltosi con i rappresentanti della "GMS spa" in data 17/05/2017 e convocato a seguito di richiesta da parte della medesima società del saldo delle prestazioni relative all'anno 2016, riformulata in data 03/06/2017 con nota prot. 212/2017 DG trasmessa a mezzo pec in data 04/06/2017. Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che, ad oggi, alcun riscontro è mai pervenuto dalla "GMS spa", in ordine all'accettazione delle su citate condizioni per l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 1676 c.c., sebbene sembrasse emersa un'apertura in tal senso da parte del suo legale rappresenta al tavolo regionale del 10/05/2017; [...]"; Il Direttore Generale dell'ASL BA ha fatto altresì presente la non accettazione alle ultime cessioni di credito effettuate dalla GMS a favore della Banca Popolare di Bari .

- 35.** Con nota prot. 224/2017 DG del 13/06/2017, l'Amministratore Unico della GMS spa ha riscontrato la nota del Direttore Generale dell'ASL BA che precede non accogliendo in sostanza la proposta di pagamento diretto dei dipendenti formulata da quest'ultimo e rilevando in proposito che:
- la cessione del credito pro solvendo non necessita di accettazione del debitore ceduto, bastando la sola notifica;
  - l'articolo 1676 c.c. non è applicabile al caso de quo "essendo stato integralmente ceduto ogni credito di cui al contratto stipulato in favore della Banca Popolare di Bari" ed in quanto la situazione della GMS sarebbe sostanzialmente diversa da quella oggetto della richiamata decisione n. 1251/2016 della Sezione Terza del Consiglio di Stato;
  - il riconoscimento economico da parte della ASL BA delle prestazioni effettuate nel 2016 non remunerate, porrebbe la società nella condizione di saldare le retribuzioni dei dipendenti maturate a tutto il 31/05/2017.
- 36.** Con nota del 15/06/2017, trasmessa tramite pec in pari data, la GMS spa, congiuntamente alla Mefir srl, ha comunicato a questa Sezione di aver "deciso di procedere alla cessione da GMS spa a Mefir srl Società Benefit dell'intero ramo d'azienda (inteso come complesso organizzato di beni, persone e attrezzature) costituito dal Presidio di Riabilitazione Padre Pio" e, per l'occasione, hanno chiesto "la convocazione urgente di un tavolo tecnico che sottoponga al necessario vaglio di tutte le amministrazioni in indirizzo la predetta proposta".
- 37.** Con nota prot. AOO\_183/1416 del 28/06/2017 questa Sezione ha precisato che:
- "[...] - la suddetta istanza di voltura, con annesso piano di risanamento, vede quale suo presupposto di legge un atto di autonomia privata consistente nella concessione in affitto del ramo d'azienda, con opzione di acquisto e non la cessione in vendita come appena comunicato;
- tale ultima circostanza - se confermata con apposito atto negoziale ed con apposita istanza in rettifica alla precedente - determinerebbe un'alterazione dell'oggetto dello stesso procedimento di voltura e con essa una rinnovazione dell'istruttoria fino ad ora incentrata sull'atto di affitto di azienda;
  - ciò, peraltro, si pone in contraddizione con l'interesse fatto valere da codeste società in sede giurisdizionale con il recente ricorso davanti al TAR Bari per silenzio inadempimento nei confronti di questa Amministrazione regionale sulla sopracitata istanza di voltura fondata su un atto di solo



*affitto di ramo di azienda e non della sua cessione in vendita”.*

- 38.** Con nota prot. 19/17 del 28/06/2017, trasmessa tramite pec in pari data, la Mefir srl ha comunicato a questa Sezione che: *“... con comunicazione del 27/06/2017 trasmessa alla GMS a mezzo raccomandata a.r. e anticipata a mezzo pec (all.2), la Mefir ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto del ramo d’azienda costituito dal “Presidio di riabilitazione Padre Pio”, alle condizioni già convenute nel richiamato contratto del 24.03.2016; - in tale comunicazione, la Mefir ha precisato che l’esercizio del diritto di opzione “avrà efficacia a decorrere dall’avveramento della condizione sospensiva dedotta in premessa” in quanto, come è evidente, soltanto a seguito del trasferimento dalla GMS alla Mefir dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, quest’ultima potrà legittimamente gestire il presidio riabilitativo oggetto di cessione” e chiesto “che codesta Amministrazione, preso atto di tutte le circostanze sopra richiamate, voglia adottare, ai sensi degli artt. 9, co. 2, e 24, co. 5, della legge regionale n. 9/2017, il provvedimento di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria della GMS alla MEFIR e di conseguente trasferimento in capo alla MEFIR dell’accreditamento istituzionale”.*
- 39.** Con nota prot. AOO\_183/1897 del 06/07/2017 questa Sezione ha riscontrato alla nota della Mefir srl prot. 19/17 del 28/06/2017, precisando e ribadendo che:
- “- ai fini del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, ex art. 9 L.R. n. 9/2017, non può considerarsi presupposto idoneo il solo esercizio dell’opzione d’acquisto da parte della Mefir, tantomeno può ritenersi tale un’opzione di per sé inefficace;*
  - in ogni caso fondare l’istanza di voltura sull’eventuale contratto di compravendita, come già anticipato nella precedente nota prot. AOO\_183/1416 del 28/06/2017, determinerebbe un’alterazione dell’oggetto del procedimento di voltura in corso e con essa una rinnovazione dell’istruttoria, fino ad ora incentrata sull’atto di affitto di azienda e sulla fattibilità economico finanziaria del piano di risanamento proposto a suo tempo;*
  - l’eventuale nuova istruttoria necessiterebbe di un’ulteriore valutazione della capacità e/o solvibilità finanziaria della Mefir srl e con essa la possibilità di esercitare l’attività sanitaria regolarmente e senza disfunzioni organizzative.*
- Pertanto, allo stato, la nuova istanza di voltura deve ritenersi inammissibile”.*
- 40.** Con nota email del 06/07/2017 la Deloitte Financial Advisory srl ha comunicato l’esito della valutazione sulla fattibilità economico finanziaria del piano di risanamento di cui si è detto in precedenza, prospettando una serie di criticità rispetto al piano previsionale a regime della Mefir srl (tra cui spicca quella relativa alla prevista riduzione del costo del personale per € 1.131.000,00 a fronte di una corrispondente riduzione del personale da n. 161 a n. 128 unità, per un totale di n. 33 unità in meno nel nuovo assetto organizzativo della Mefir srl) che potrebbero impattare *“[...] sulla sostenibilità economico-finanziaria del Ramo post-Operazione (gestito da Mefir)”* nonché *“[...] sulla tenuta economico-finanziaria di GMS. Conseguentemente tali impatti potrebbero generare risultati economico finanziari che non consentirebbero di sanare la situazione debitoria della Società [GMS spa.]”.*
- 41.** Con nota pec prot. 22/17 DG del 07/07/2017, la Mefir srl ha riscontrato la nota di questa Sezione prot. AOO\_183/1897 del 06/07/2017 di cui sopra, tra l’altro, comunicando che avrebbe trasmesso al più presto l’atto di acquisto del ramo d’azienda costituito dal presidio in oggetto; con la medesima nota, in relazione alla esigenza prospettata da questa Sezione della *“ulteriore valutazione della capacità e/o solvibilità finanziaria della Mefir srl e con essa la possibilità di esercitare l’attività sanitaria regolarmente e senza disfunzioni organizzative”*, la Mefir srl ha, inoltre, eccepito che: *“per quanto consta, trattasi*

*di valutazione non prevista dalla vigente disciplina in materia. Infatti di tale tipo di valutazione non si trova traccia nella legge regionale n. 9/2017 (così come non se ne faceva cenno nella previgente legge regionale n. 8/2004), né tantomeno nel regolamento regionale n. 3/2005, che “elenca i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie”, senza fare menzione di requisiti di tipo finanziario”.*

## **B. Considerazioni finali.**

La ricostruzione dei fatti delinea una vicenda caratterizzata da due percorsi che si sono intersecati e condizionati reciprocamente sul piano giuridico e fattuale:

- a. un primo percorso sfociato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale nei confronti della GMS spa, a causa del persistente inadempimento da parte di quest’ultima nell’assolvimento delle proprie obbligazioni retributive e contributive nei confronti dei dipendenti del Presidio in oggetto: solo con la dimostrata regolarizzazione dei pagamenti retributivi e contributivi, pregressi e futuri, e quindi con il conseguimento di una regolarità funzionale ed organizzativa questa Sezione avrebbe potuto definire il procedimento di revoca con la sua archiviazione;
- b. un secondo, successivamente avviato con la richiesta a questa Sezione di voltura della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dalla GMS spa alla MEFIR srl società benefit, sulla base di un “atto dispositivo” (consentito dall’art. 10 L.R. n. 8/2004, attualmente dall’art. 9 L.R. n. 9/2017) dell’intero “ramo d’azienda” consistente in un contratto d’affitto con opzione di acquisto tra le due società: tale operazione - frutto di autonome scelte imprenditoriali volte evidentemente ad arginare proprio le difficoltà aziendali evidenziate al punto a. - non avrebbe potuto avere seguito con la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento in capo alla Mefir srl se non previa archiviazione del procedimento di revoca e soltanto dopo una preventiva verifica dell’integrità dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) previsti dalla legge (vedi art. 10, punto 2 ter, L.R. n. 8/2004 ed attualmente art. 9 L.R. n. 9/2017); negli ultimi frangenti, il percorso in parola è stato ulteriormente articolato con una modifica del presupposto della voltura che dall’essere un trasferimento di diritto reale di godimento (affitto di ramo d’azienda), fermo restando, quindi, la proprietà in capo alla GMS spa, è diventato (o meglio è stato prospettato) un trasferimento di un diritto di proprietà, con un corrispondente mutamento delle possibili implicazioni e conseguenze sul piano della sulla GMS spa e fino allora considerate anche in sede di analisi economico-finanziaria svolta dalla Deloitte.

Precisato che le valutazioni sulla “*capacità e/o solvibilità finanziaria della Mefir srl*” rilevano precipuamente nel procedimento relativo alla richiesta di voltura, il quale si pone logicamente e giuridicamente successivo a quello di revoca che con il presente atto si intende definire.

Precisato, peraltro, che detta capacità, seppur non espressamente contemplata dalla norma di legge o di regolamento, attenendo strettamente alla capacità di assicurare una regolare organizzazione e svolgimento dell’attività assistenziale da parte del presidio in oggetto, deve senz’altro considerarsi quale requisito organizzativo “oggettivo”, che ai sensi dell’articolo 9 L.R. n. 9/2017 va verificato ai fini di una voltura delle autorizzazioni ed accreditamenti: con l’articolo 9 citato, il Legislatore sanitario regionale ha inteso istituire una forma di controllo volto anche a scongiurare che vicende societarie e mutamenti soggettivi nella titolarità di strutture sanitarie autorizzate ed accreditate possano compromettere la continuità e regolarità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria in atto.

Preso atto delle analisi, delle criticità evidenziate e delle risposte a quesiti fornite dalla Deloitte Financial Advisory srl.

Ritenuto, pertanto, non adeguato il “piano di risanamento” proposto dalla G.M.S. spa a rimuovere le carenze e/o le disfunzioni organizzative, quindi, ad assicurare un regolare adempimento delle obbligazioni retributive e contributive, quale condizione essenziale di un regolare svolgimento dell’attività sanitaria ed imprescindibile requisito organizzativo.

Ritenuto, altresì, non adeguato detto “piano di risanamento” ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione da parte della Mefir srl del ramo d’azienda in parola.

Visto l’articolo 9, comma 2, L.R. n. 9/2017 il quale dispone che “ *L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile*”.

Visto l’articolo 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 il quale dispone che “*Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare*”

Visto l’articolo 20, commi 1 e 2, L.R. n. 9/2017 per cui “*l’accreditamento è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa*”, tra cui, in particolare, la condizione prevista al comma 2, lett. h), ossia: “*il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori*”.

Visto l’articolo 26, commi 2, 3 e 4, dove si dispone che “*2. Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:*

- a) *venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;*
  - b) *carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica normativa;*
  - c) *violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;*
  - d) *violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*
3. *Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.*
4. *La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d) la violazione o la carenza sia grave e continuativa, oppure sia stata reiterata*”.

Ritenuta l’inadempienza retributiva e contributiva della G.M.S. spa nei confronti dei propri dipendenti, situazione sussumibile alternativamente nelle fattispecie normative di cui alle lett. a), b), e d), in quanto integrante una violazione degli obblighi retributivi e contributivi e al tempo stesso una carenza del requisito di accreditamento della regolare capacità funzionale ed organizzativa.

Ritenuta, altresì, tale inadempienza grave e continuativa, nonostante la G.M.S. spa, sin dalla sopra citata

Determinazione dirigenziale n. 55 del 05/03/2014, sia stata nel corso degli ultimi anni più volte invitata, con prescrizione in quest'ultimo atto e successivamente a vario titolo, al regolare adempimento dei suddetti obblighi e quindi alla normalizzazione organizzativa e funzionale.

Per le suesposte ragioni si propone:

- a) di revocare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. n. 9/2017, gli accreditamenti istituzionali come sopra in premessa indicati per il Presidio Padre Pio, con sede in Capurso alla via S. Carlo 64, rilasciati alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale in essere;
- b) di rigettare, ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 9/2017, l'istanza di voltura delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, presentata congiuntamente dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l. con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016;
- c) di demandare al Direttore Generale dell'ASL BA ogni adempimento necessario ed opportuno per la riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche o private accreditate site nel proprio territorio aziendale;
- d) di sospendere gli effetti del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario alla riallocazione dei pazienti di cui al punto c) e comunque non superiore a gg. 90 (novanta);
- e) di comunicare il presente provvedimento alla Task force regionale per l'occupazione presso la Presidenza della Giunta Regionale, per quanto di competenza.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

Mauro Nicastro

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"

e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

#### DETERMINA

- a) di revocare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. n. 9/2017, gli accreditamenti istituzionali come sopra in premessa indicati per il Presidio Padre Pio, con sede in Capurso alla via S. Carlo 64, rilasciati alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale in essere;
- b) di rigettare, ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 9/2017, l'istanza di voltura delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, presentata congiuntamente dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l. con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016;
- c) di demandare al Direttore Generale dell'ASL BA ogni adempimento necessario ed opportuno per la riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche o private accreditate site nel proprio territorio aziendale;
- d) di sospendere gli effetti del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario alla riallocazione dei pazienti di cui al punto c) e comunque non superiore a gg. 90 (novanta);
- e) di comunicare il presente provvedimento alla Task force regionale per l'occupazione presso la Presidenza della Giunta Regionale, per quanto di competenza;
- f) di notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante della Gestione e Management Sanitario s.p.a., con sede in Capurso alla via San Carlo 64;
  - Al legale rappresentante della Mefir s.r.l. con sede in Capurso alla via San Carlo 64;
  - Al Direttore Generale della ASL BA,
  - Al Capo della Task force regionale per l'occupazione presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- d) il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
Giovanni Campobasso